UNIONE EUROPEA
FSE– FEAD

PON INCLUSIONE

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

CITTA' DI TORINO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 25 - Sebastopoli

Piano di inclusione sociale cittadino

maggio - settembre 2023

Premesso che

Con i seguenti provvedimenti:

- Deliberazione G.C. N. 623/2022 e determinazione n. DD 4334/2022
- Deliberazione G.C. N. 778/2022 e determinazione n. DD 6005/2022
- Deliberazione G.C. N. 184/2023 e determinazione n. DD 1974/2023

è stata disposta la riapertura di vari ambiti ambiti di intervento dal Piano di Inclusione Sociale Cittadino e in particolare dell'Area 2 "Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all'inclusione sociale", dell'Area 4 "Reti territoriali per l'abitare, abitare sociale e accoglienza solidale", dell'Area 5 "Azioni interventi di rete per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema" e dell'Area 5 "progetti di prima accoglienza emergenziale per msna" .

Con determinazione n. 4190/2023 venivano individuati gli enti partner e approvati i relativi finanziamenti. Con determinazione n. 4240/2023 come rettificata con dd 4742/2023 è stato approvato il presente schema di accordo di collaborazione.
In esito all'esperimento della fase istruttoria e del successivo percorso di co-progettazione con gli enti individuati, è stata concordata la progettazione esecutiva con le seguenti organizzazioni.

Con riferimento all'Area 5:
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SCS IS

La proposta progettuale presentata dall'ente partner è conservata dalla Città di Torino agli atti.

Il presente Accordo di collaborazione costituisce il formale impegno tra la Città di Torino e l'ente sottoscrittore, finalizzato a evidenziare le specifiche attribuzioni alle parti di tutte le attività previste e che si concordano nel perseguimento degli obiettivi del progetto "Piano di inclusione sociale" cittadino – Area 5 "Azioni interventi di rete per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema".

TRA

LA CITTÀ DI TORINO
Maurizio Pia, in qualità di Dirigente di Area Inclusione della Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi, C.F. 00514490010, con sede in via Carlo Ignazio Giulio 22, 10122 (qui di seguito, per brevità, la "**Città**")

E

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS
Paolo Petrucci, in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione "Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus", C.F. / P.I. 03747970014, con sede legale in Torino, via Sondrio 13, 10144.

si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di collaborazione prevede la realizzazione del progetto "Piano di inclusione sociale" cittadino – Area 5 "Azioni interventi di rete per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema" in co-progettazione e co-gestione con la Città di Torino – Dipartimento Servizi Sociali, Sociosanitari e Abitativi, con l'individuazione e definizione congiunta delle modalità e degli strumenti per la sua realizzazione.

ART. 2 – OBIETTIVO GENERALE

Obiettivo generale della co-progettazione del "Piano di inclusione sociale" cittadino relativamente all'Area 5 "Azioni interventi di rete per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema" è lo sviluppo di un sistema territoriale di opportunità differenziate, che possa intercettare e rispondere, anche in via preventiva, a una domanda sempre più complessa e articolata, sperimentando anche approcci innovativi e soluzioni personalizzate.

ART. 3 – AZIONI E IMPEGNI

I soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire le finalità e gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Accordo secondo una articolazione delle funzioni e competenze che garantiscano la flessibilità e l'appropriatezza delle azioni progettuali e favoriscano le collaborazioni e le interazioni sinergiche reciproche, valorizzando in tal senso le specificità di ciascuno, come delineato in sede di co-progettazione, sulla base delle progettualità presentate. In particolare, gli Enti partner si impegnano a svolgere le attività descritte nelle schede sintetiche di progetto riportate di seguito.

Con riferimento all'Area 5

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SCS IS

Titolo progetto Sebastopoli 262 - prosecuzione
Partenariato -
Descrizione attività Il progetto, in continuità con la progettualità dell'ente "Sebastopoli 262", intende proseguire con la messa a disposizione di n. 14 posti letto da destinare all'accoglienza di persone senza dimora segnalati dai servizi della Città di Torino. E' prevista l'apertura 7 giorni su 7 dalle 18.00 alle 9.00 del mattino successivo con fornitura di biancheria piana, materiali per la cura di sé e dei propri indumenti, stoviglie, cena e colazione. Nell'ambito degli orari di apertura saranno proposti accompagnamenti

individualizzati e di sostegno educativo per orientamento e inclusione sociale.
N. beneficiari (e n. nuclei) 14 adulti in difficoltà
Aree cittadine coinvolte Corso Sebastopoli 262 - Torino
Durata progetto 5 mesi dal 01/05/2023 al 30/09/2023

Gli Enti partner si impegnano inoltre a osservare nei riguardi dei propri addetti e per l'attivazione delle progettualità approvate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche; garantendo alle persone coinvolte nel progetto idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando la Città da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compresa morte) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività.

ART. 4 – ATTIVITÀ DI CO-PROGRAMMAZIONE E CO-PROGETTAZIONE DEL PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE

Ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 2018 06740/019 del 18 dicembre 2018 è stato costituito il Gruppo di accompagnamento partecipato, con funzioni di co-programmazione e co-progettazione della nuova modalità di governance del "Piano di Inclusione Sociale" cittadino.

Il Gruppo di accompagnamento partecipato dovrà assicurare costanti raccordi e accompagnamento allo sviluppo dei tavoli di co-progettazione tematica, in particolare favorendo lo sviluppo di sinergie collaborative volto a migliorare e implementare le attività progettuali e le trasversalità tra le diverse aree tematiche, a sostegno della sostenibilità dello sviluppo complessivo del Piano di Inclusione cittadino.

ART. 5 – DURATA E RECESSO

Il presente Accordo prevede una durata di n. 5 mesi, a partire da maggio 2023 fino a settembre 2023 .

Nell'ambito dei 5 mesi previsti, la durata del progetto segue lo specifico cronoprogramma presentato e validato in sede di co-progettazione (art. 3 del presente Accordo).

Nei limiti della durata complessiva dell'Accordo, sussiste la possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e organizzativo, nonché di rimodulazioni dei singoli cronoprogrammi, previa comunicazione scritta da parte dell'Ente partner e successiva validazione da parte del Servizio competente.

Oltre la durata prevista dal presente Accordo, qualora l'Ente partner non avesse concluso le attività progettuali previste, potrà richiedere alla Città, per mezzo di apposita istanza adeguatamente motivata, una proroga nei limiti delle risorse già assegnate e non ancora utilizzate.

A conclusione dei singoli progetti, per dare continuità alle attività progettuali, sarà necessario presentare nuova istanza nell'ambito degli Avvisi pubblici del Piano Inclusione sociale.

È prevista per le parti la possibilità di recedere dal presente Accordo, previa comunicazione motivata, con un preavviso di almeno 90 giorni. In caso di recesso di un Ente partner, alla Città saranno dovuti dal medesimo Ente partner gli importi assegnati in proporzione alla quota di progetto non ancora eseguita, fatto salvo l'onere di rendicontare la quota di attività progettuali già eseguite.

ART. 6 – REVISIONI PROGETTUALI

Nei limiti del contributo assegnato, potranno essere concordate per iscritto revisioni progettuali in merito alle modalità attuative, sempre che le revisioni proposte non mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto medesimo e sempre nei limiti temporali della durata dell'Accordo.
In caso di specifiche, motivate e urgenti necessità progettuali, potrà essere concordato e autorizzato esclusivamente l'aumento delle quote di trasferimento ai beneficiari, fatte salve le disponibilità di ulteriori risorse finanziarie in corso d'anno.
Le variazioni del progetto non possono riguardare in nessun caso le finalità e i macro obiettivi previsti.

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

La Città riconoscerà agli Enti partner un finanziamento per il periodo di competenza complessivamente pari a Euro 110.385,00 a parziale copertura dei costi del progetto "Piano di inclusione sociale" cittadino – Area 5 "Azioni interventi di rete per l'inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema" – come previsto dalla determinazione n. 4190/2023 e secondo la suddivisione nella tabella che segue.
Il soggetto capofila si impegna, insieme ai propri partner, a cofinanziare le attività secondo la proposta progettuale presentata e conservata agli atti della Città, così come previsto nel suddetto Avviso pubblico.

I soggetti capofila e/o le relative organizzazioni partner, in accordo con la Città, potranno candidarsi alla presentazione a bandi locali, nazionali ed europei al fine di sviluppare ulteriori azioni di supporto e sostegno, anche non già previste dal presente Accordo, e finalizzate all'ulteriore qualificazione del "Piano di inclusione sociale" cittadino.

Si riportano di seguito gli importi previsti dalla Città per i diversi Enti partner.

Tabella 1 – Attribuzione di finanziamento con riferimento ai progetti di Area 5

ENTE	titolo progetto	TOTALE PROGETTO	COFINANZ.	FINANZIAM.	di cui trasferimenti ai beneficiari
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SCS IS	Sebastopoli prosecuzione	€ 122.650,00	€ 12.265,00	€ 110.385,00	

I trasferimenti delle risorse economiche da parte della Città saranno effettuati mediante una erogazione iniziale del 70% del trasferimento complessivo approvato e una successiva del 30% residuo alla fine del progetto, previa approvazione del rendiconto.
Laddove siano previsti trasferimenti ai beneficiari, gli importi relativi verranno riconosciuti con un anticipo del 50% unitamente all'erogazione iniziale.

Le erogazioni delle risorse finanziarie, così come quantificate dal presente articolo e fatta eccezione per le erogazioni iniziali ove previste, saranno effettuate dalla Città a favore degli Enti partner solo previa approvazione della documentazione giustificativa di rendicontazione delle relative attività progettuali.

ART 8 – MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L'avanzamento delle attività deve essere registrato negli appositi file di monitoraggio messi a disposizione dall'Amministrazione e condivisi con ciascun Ente partner.
Contestualmente dovrà essere compilato, a cura di ciascun Ente partner, il file di avanzamento della spesa, che andrà a costituire il Rendiconto finale; i relativi giustificativi di spesa dovranno essere messi a disposizione secondo le modalità indicate dall'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dalle successive indicazioni che saranno comunicate.
Al fine di agevolare la procedura di rendicontazione, verrà fornita ai soggetti partner la check-list con le indicazioni relative alla tipologia di documentazione richiesta a giustificazione degli interventi progettuali previsti. Tale check-list potrà essere integrata o modificata, anche successivamente alla siglatura dell'Accordo, sulla base delle richieste delle Autorità di gestione dei Fondi nazionali e/o europei eventualmente utilizzati a finanziamento.
I giustificativi di spesa dovranno essere messi a disposizione e registrati nel Rendiconto non appena risulteranno quietanzati, **contestualmente** alla realizzazione delle attività, in modo tale da dare evidenza dell'avanzamento e dell'utilizzo della spesa. La quietanza del giustificativo di spesa, da ritenersi parte integrante del giustificativo, deve seguire le tempistiche della spesa e dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla conclusione delle singole attività progettuali origine di spesa, e comunque, non oltre i 90 giorni in casi adeguatamente motivati, anche nel rispetto dei termini di durata previsti dalll'art. 5 del presente Accordo.

Nell'ambito del percorso di coprogettazione, con cadenza media semestrale, sarà richiesta una esplicitazione dell'avanzamento attività/spesa sulla base dell'attuazione del cronoprogramma di progetto.

ART 9 – AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Come previsto dalla normativa nazionale e dal Reg. (UE) 1303/2013, non è ammissibile il doppio finanziamento delle spese attraverso altri enti finanziatori (enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese private, altre Direzioni o Circoscrizioni etc.), sovvenzioni nazionali o comunitarie, a valere sulla medesima spesa. In linea generale, affinché una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale. La spesa deve essere:

- pertinente ed imputabile all'operazione giustificata, e conforme alla normativa applicabile;
- effettivamente sostenuta e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;

- sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- tracciabile, ovverosia verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
- contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni.

ART. 10 – RISERVATEZZA e PRIVACY

Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dei progetti.
Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Città, per mezzo di apposito contratto di nomina, ha designato, con specifico riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali connesse alle attività progettuali oggetto del presente Accordo, ciascun Ente partner responsabile esterno del trattamento dei dati personali e ha fornito al medesimo Ente partner le istruzioni per il trattamento.

ART. 11 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Accordo è competente il Foro di Torino.

Torino lì,
Letto, confermato e sottoscritto,

Città di Torino Dirigente di Area Inclusione Sociale